

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

LINEE GUIDA SULLA NUOVA DIFESA D'UFFICIO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno,
vista l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 6 del 2015 e del regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio (approvato dal CNF in data 22.05.15) che si trascrive in calce;
ritenuta la necessità di tutelare il diritto di difesa e conseguentemente il decoro professionale degli iscritti ed il prestigio di tutta l'avvocatura da effettuarsi mediante un rigoroso controllo dell'attività professionale di tutti i colleghi iscritti all'elenco dei difensori d'ufficio;
ritenuta la necessità di introdurre delle linee-guida in merito alla nuova materia;

delibera quanto segue

1. LISTE

Il Consiglio procede all'istituzione di due liste separate per la nomina a difensore d'ufficio a seconda della disponibilità alla reperibilità; una lista sarà denominata "reperibilità" per coloro che saranno disponibili ad essere reperibili per indagati e/o imputati detenuti e per atti urgenti; una lista sarà denominata "ordinaria" e sarà prevista per coloro che dichiareranno la disponibilità ad essere nominati per indagati e/o imputati a piede libero.

2. PRIMA ISCRIZIONE NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE

La domanda d'iscrizione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- partecipazione ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale della durata di almeno 90 ore organizzato dal consiglio dell'ordine circondariale o da una camera penale territoriale o dall'unione delle camere penali, con superamento di esame finale (al riguardo si precisa che lo scorso 2 Ottobre è iniziato il corso idoneo all'iscrizione organizzato dal consiglio dell'ordine e dalla camera penale di Livorno)
- iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 5 anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata (a tal fine si precisa, ex art. 4 regolamento CNF del 22.05.15, il numero di almeno 50 udienze in cinque anni); in assenza di specifica regolamentazione in merito alla validità dell'atto notorio su cui è attesa risposta da parte del CNF al quesito proposto da altri ordini nazionali, al momento viene suggerito di trasmettere la documentazione necessaria a mezzo idoneo supporto informatico
- conseguimento del titolo di specialista ex art. 9 legge 247/12 (in attesa di emanazione del previsto regolamento)

3. PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Requisiti per la permanenza:

- non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento
- partecipazione nei 12 mesi precedenti ad almeno 10 udienze penali (camerali o dibattimentali) anche come sostituto processuale (non più di 2 quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di 3 innanzi al giudice di pace – sempre escluse le udienze di mero rinvio). Anche in questa ipotesi in assenza di specifica regolamentazione in merito alla validità dell'atto notorio su cui è attesa risposta da parte del CNF, al momento viene suggerito di trasmettere la documentazione necessaria a mezzo idoneo supporto informatico
- regolare adempimento dell'obbligo formativo (stavolta documentabile anche mediante autocertificazione)

- gli avvocati già iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data di entrata in vigore del Dlgs 30 Gennaio 2015 n. 6 sono iscritti automaticamente all'elenco unico nazionale e dovranno, ai fini del **mantenimento dell'iscrizione** di cui sopra, presentare idonea documentazione comprovante la partecipazione, nei 12 mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali (camerali o dibattimentali) anche come sostituto processuale (non più di 2 quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di 3 innanzi al giudice di pace – escluse le udienze di mero rinvio). Nello stesso termine l'avvocato avrà facoltà di comunicare al consiglio dell'ordine la propria eventuale disponibilità a rimanere iscritto ad entrambe le liste di cui al precedente articolo 1 o solamente ad una o all'altra delle medesime; il termine di cui sopra viene fissato entro il 31 DICEMBRE 2016.

4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO UNICO NAZIONALE

- la mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato
- il consiglio dell'ordine, avuta notizia del decesso, sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica senza ritardo al CNF che delibera l'immediata cancellazione
- l'avvocato, trascorso almeno 2 anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al CNF la cancellazione dell'elenco medesimo. Nei casi di cui ai punti precedenti non potrà essere presentata domanda di re-iscrizione se non trascorsi almeno 2 anni dalla delibera di cancellazione

Si allega regolamento CNF adottato nella seduta del 22 Maggio 2015